

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

N. 1050 Ord. Sosp.

composto dai signori:

N. 3898/94 Reg. Ric.

Mariuzzo Francesco

-Presidente

Spadavecchia Carmine Est.

-Magistrato

Di Santo Eleonora

-Magistrato

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del giorno 29 settembre 1994;

Visto il ricorso n. 3898 del 1994, proposto da

DI GIOVANNI ALFONSO

rappresentato e difeso dagli Avv. ti G. Benzoni e N. Cerana ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in
Milano, via Cellini n. 1;

contro

il Comune di Gazzada Schianno, in persona del Sindaco p.t.,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. to
G. Bonomi ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in
Milano, via Passione n. 6;

per l'annullamento, previa sospensione, dell'esecuzione

del provvedimento datato 31/5/94, di sospensione cautelare
favoltativa del ricorrente dall'impiego per gravi motivi di
salute; di tutti gli atti connessi;

Visti gli atti e i documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provve-
dimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricor-

rente;


Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di
Gazzada Schianno;

Udito il relatore, dott. Spadavecchia Carmine;

Uditi, altresì, i difensori delle parti;

Considerato che l'azione penale non risulta
iniziata (Cfr. art. 405 c.p.);

Rilevato che è decorso il termine (40 giorni
dalla comunicazione della rogazione) entro
il quale va iniziato il procedimento disci,
giunare ex art. 92-2° co. C.P.R. 10.1.1957
n. 3;



Ritenuto che _____ sussistono gli estremi previsti
dall'art.21, ultimo comma, della L.6.12.1971, n.1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed
è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Milano, 29 settembre 1994

*Francesco Massimo
Carini Jucker*